




ORDINANZA MUNICIPALE



SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

Il Municipio di Monteceneri,

con risoluzione municipale 650/2025 del 13.10.2025

Il Municipio di Monteceneri, richiamati,

- La legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri;
- La legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;
- Gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);

ordina:

Art. 1

Notifica di arrivo

¹Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni all'Ufficio Controllo Abitanti (in seguito UCA). La notifica deve essere effettuata presentandosi all'UCA con i documenti di legittimazione o, in alternativa, attraverso la modalità elettronica eTrasloco.

²Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la notifica di arrivo.

³Al momento dell'annuncio è indispensabile esibire i seguenti documenti: certificato di affiliazione ad una cassa malati riconosciuta (polizza relativa all'anno in corso), contratto di locazione per gli inquilini, documento d'identità e per gli stranieri il libretto per stranieri.

⁴La notifica di persone giuridiche e di commerci avviene a cura del responsabile e/o dell'amministratore.

Art. 2

Soggiorno con domicilio in un altro Comune

¹La persona che intende mantenere il domicilio in un altro Comune e soggiornare nel Comune di Monteceneri, dovrà formulare istanza per l'ottenimento di una regolare autorizzazione di soggiorno.

²L'autorizzazione di soggiorno ha validità 1 anno, l'eventuale estensione è subordinata all'analisi da parte di UCA della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla base della documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

³Per la registrazione dei soggiornanti nel nostro Comune è percepita una tassa di Cancelleria di fr. 200.00 una tantum.



- Art. 3 Notifica di partenza**
Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune deve notificarsi entro 8 giorni all'UCA. La notifica deve essere effettuata presentandosi all'UCA o attraverso la modalità elettronica e-Trasloco. L'UCA può in ogni momento convocare l'interessato/gli interessati.
- Art. 4 Cambiamento di recapito nel territorio del Comune**
Tutti coloro, che modificano il recapito sul comprensorio giurisdizionale del Comune o che cambiamo appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione entro 8 giorni all'UCA, consegnando l'eventuale copia del nuovo contratto di locazione.
- Art. 5 Moduli di notifica**
I moduli di notifica sono ottenibili presso la cancelleria o sono scaricabili dal sito internet del Comune. I formulari di notifica devono essere compilati con tutti i dati richiesti e corredati dagli allegati necessari. Possono essere trasmessi in forma elettronica o tramite posta
- Art. 6 Notifica da parte dei proprietari di immobili**
¹Chiunque sia proprietario, o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini nel termine di 8 giorni.
²La notifica personale di cui all'art. 1, 3 e 4 non dispensa il proprietario dal suo obbligo di comunicazione. Sono inoltre tenuti a presentare la notifica:
a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
b) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
c) i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
d) tutti coloro che affittano o subaffittano locali a uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati nel Comune di Monteceneri.
³L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.
La notifica deve essere fatta con l'apposito modulo, ottenibile presso l'Ufficio controllo abitanti o sul nostro sito www.monteceneri.ch.
- ⁴Notifiche verbali non sono ammesse.
- Art. 7 Accertamenti**
¹L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accettare la loro situazione.
²L'UCA può avvalersi della Polizia per i necessari accertamenti.
³Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni che non corrispondono alle registrazioni.



Art. 8 Mancata notifica

In caso di mancata notifica di partenza, l'UCA, dopo 6 mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati e, per i cittadini svizzeri, ritornerà l'atto di origine al Comune di attinenza.

Art. 9 Informazioni

¹L'UCA collabora gratuitamente con gli altri Comuni, Servizi cantonali o Associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, dettagliate o meno, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (Casse malati, ecc.).

²Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte UCA è regolato dalle disposizioni definite dalla Legge federale sulla protezione dei dati e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Art. 10 Rilascio documenti

¹L'UCA si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- certificato di domicilio;
- certificato relativo alla composizione dell'economia domestica;
- altri certificati e documenti relativi alle persone.

²Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda all'Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

Art. 11 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, in particolare le omissioni di notifica, sono punibili con una multa da un minimo di fr. 100.00 a un massimo di fr. 10'000.00 secondo le disposizioni della LOC. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.

Art. 12 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 15 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.

³Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco
P. Solcà



Il Segretario
C. Sasselli